

Del. B. d. m. 7647/2000

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE ISTITUTO LEONINO ENTE DEL TERZO SETTORE"
in breve "FONDAZIONE ISTITUTO LEONINO ETS"

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE

1.1 È costituita per volontà della società TIP Srl e del signor TONEL Leonardo una Fondazione denominata "FONDAZIONE ISTITUTO LEONINO ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve "FONDAZIONE ISTITUTO LEONINO ETS".

1.2 La Fondazione è regolata dagli articoli del presente statuto nel rispetto del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile.

ARTICOLO 2. SEDE

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Terni alla via Aurelio Saffi n. 8

ARTICOLO 3. SCOPO

3.1 La Fondazione ha il seguente scopo: la promozione della cultura in genere e della cultura cattolica in particolare.

3.2 Per il raggiungimento dello scopo la Fondazione Istituto Leonino:

3.2.1 provvederà ad erigere e gestire scuole di ogni ordine e grado, potrà istituire corsi post-diploma e post-laurea;

3.2.2 potrà svolgere attività di ricerca, ideazione, organizzazione e programmazione nell'ambito scolastico, scientifico e professionale;

3.2.3 potrà produrre e distribuire prodotti culturali, testi scientifici, didattici, multimediali;

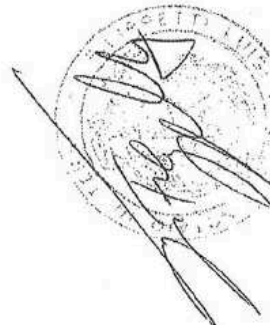
3.2.4 potrà svolgere tutte le altre attività che saranno ritenute funzionali al raggiungimento della promozione e della diffusione della cultura in genere e della cultura cattolica in specie.

3.3 E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 D.Lgs n. 117 del 2017, quali ad esempio l'organizzazione di convegni, simposi, corsi di aggiornamento e formazione e procedure di formazione a distanza.

3.4 Per favorire le suddette iniziative, la Fondazione promuove altresì la realizzazione di opere e interventi quali, ad esempio, sedi per la didattica e per la ricerca, residenze per docenti e studenti, mense, infrastrutture, biblioteche e altri impianti per docenti, studenti e operatori, borse e assegni di studio per la frequenza dei corsi, studi e pubblicazioni.

3.5 In relazione al rilievo dei propri scopi statutari, la Fondazione si pone l'obiettivo di aggregare tutti i soggetti che, anche successivamente alla propria costituzione, ne condividono le finalità e si rendono disponibili a sostenere concretamente gli oneri anche economici.

3.6 La Fondazione prioritariamente si propone:



Leonardo TONEL

TIP Srl

3.6.1 di perseguire il corretto funzionamento - in termini gestionali (conduzione autorevole, equilibrio economico, controlli direzionali) ed operativi (efficacia, efficienza, flessibilità) - di master universitari e non, corsi di specializzazione sostenendone l'affermazione e la crescita, partecipando alla costituzione e gestione e dotandosi di opportuni supporti infrastrutturali e logistici;

3.6.2 di realizzare le necessarie ed opportune correlate attività strutturali;

3.6.3 di realizzare e gestire immobili per residenze studentesche e attività formative di qualsiasi genere;

3.6.4 di promuovere e sostenere, direttamente e indirettamente, programmi di ricerca tecnico scientifica per l'innovazione;

3.6.5 promuovere e realizzare al proprio interno un centro studi.

3.7 Le finalità della Fondazione si esplicano principalmente nell'ambito del territorio della Provincia di Terni

ARTICOLO 4. - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

4.1 La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra ed in coerenza con esse, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore (in seguito anche CTS), nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali interesse sociale con finalità educativa;

- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;

-lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del CTS;

-lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

-lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

ARTICOLO 5. ATTIVITÀ STRUMENTALI E SECONDARIE

5.1 A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:

5.1.1 svolgere l'attività di istruzione strumentale e vocale attraverso corsi di vari livelli, a seconda delle necessità e delle disponibilità finanziarie della Fondazione;

5.1.2 fornire la preparazione agli esami pre-accademici e accademici (o di altri Enti ad essi assimilabili ed equiparabili);

5.1.3 promuovere studi, seminari, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze, spettacoli e concerti, manifestazioni pubbliche, anche tramite pubblicazione di propri atti o documenti, ed ogni altra iniziativa utile alla diffusione della cultura in generale ed in particolare della cultura ispirata ai valori Cattolici;

5.1.4 sviluppare attività di elevata formazione e qualificazione professionale per la preparazione di musicisti specializzati per le attività didattiche, concertistiche, cameristica, bandistica e orchestrale, proponendosi in tal modo quale centro di collaborazione con analoghi enti pubblici o privati e con istituzioni pubbliche di alta formazione e Università;

5.1.5 promuovere rapporti tra la Cultura Cattolica e le altre discipline della cultura;

5.1.6 costituire ovvero partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, analoghi a quelli della Fondazione al perseguimento di scopi medesimi;

5.1.7 costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività dirette al perseguimento di scopi compatibili con i fini della Fondazione;

5.1.8 stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, comunque posseduti; - stipulare convenzioni e contratti con terzi;

5.1.9 promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/museali convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti documenti tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;

5.1.10 istituire premi e borse di studio; - svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione.

5.2 La Fondazione quindi può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e



lunedì

19

nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 D.Lgs n. 117 del 2017.

ARTICOLO 6. PATRIMONIO

6.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

6.1.1 dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro dei Fondatori o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, cofondatori o da altri Partecipanti ;

6.1.2 dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

6.1.3 dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

6.1.4 da contributi attribuiti al Patrimonio da enti pubblici o privati.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano intento di favorire l'istituzione benefica.

ARTICOLO 7. FONDO DI GESTIONE

7.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

7.1.1 dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

7.1.2 da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

7.1.3 dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;

7.1.4 dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

7.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 8. MEMBRI DELLA FONDAZIONE

8.1 I membri della Fondazione si dividono in:

8.1.1 Fondatori e Cofondatori;

8.1.2 Partecipanti.

ARTICOLO 9. FONDATORI E COFONDATORI

9.1 I Fondatori sono la società TIP Srl, ed il signor TONEL Leonardo i quali possono nominare all'unanimità Cofondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Patrimonio nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10. PARTECIPANTI

10.1 Possono divenire Partecipanti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri dallo stesso impartiti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire per almeno un triennio al Fondo di

dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare Partecipanti le persone fisiche o giuridiche o gli enti la cui partecipazione sia di particolare interesse per la Fondazione, indipendentemente dal versamento di un contributo in denaro o beni o servizi.

ARTICOLO 11. ESCLUSIONE E RECESSO

11.1 Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza dei due terzi (2/3) l'ammissione e l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

11.1.1 inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

11.1.2 condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

11.1.3 comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

ARTICOLO 12. ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

12.1 L'Assemblea dei Partecipanti è costituita tra tutti i Partecipanti nominati dal Consiglio di Amministrazione e si riunisce almeno una volta l'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

12.2 L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

12.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata

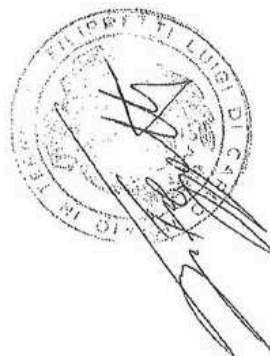
ARTICOLO 13. VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE

13.1 Qualora la Fondazione si avvalga dei Volontari e di persone retribuite si applicano le norme del presente articolo.

13.2 Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017, e con l'obbligo di essere iscritti in un apposito registro) le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

13.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività.

13.4 Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente



Handwritten signature

Handwritten signature

stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

13.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

13.6 L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

13.7 La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei volontari.

13.8 Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

13.9 È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

13.10 La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dalle norme del Codice del Terzo Settore e delle norme del diritto del lavoro in materia.

ARTICOLO 14. ORGANI DELLA FONDAZIONE

14.1 Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Segretario del Consiglio;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Organo di Controllo.
- f) il Revisore legale dei Conti (se necessario).

14.2 Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

14.3 E' vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e il tutto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto in materia dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 15. AMMINISTRAZIONE

15.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione di tre membri, nominati dai Fondatori e Cofondatori con la

maggioranza del cinquanta per cento più uno del numero complessivo dei Fondatori e Cofondatori.

ARTICOLO 16. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

16.1 I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi.

16.2 Allo scadere, i successivi membri sono designati dai Fondatori, e dai Cofondatori o dai loro eredi se persone fisiche, con la maggioranza del cinquanta per cento più uno del numero complessivo dei Fondatori e Cofondatori.

16.3 Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica tre anni e può essere confermato.

16.4 Al Consiglio di amministrazione spetta:

16.4.1 di approvare entro il mese di agosto il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di ottobre il conto consuntivo dell'anno precedente;

16.4.2 delibera gli incrementi del patrimonio;

16.4.3 dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

16.4.4 delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

16.4.5 provvede alla nomina del Presidente;

16.4.6 provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

16.4.7 provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

16.4.8 delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;

16.4.9 delibera eventuali regolamenti;

16.4.10 delibera la nomina l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, ove non nominati in sede di costituzione;

16.4.11 delibera la nomina dei membri del Comitato Scientifico;

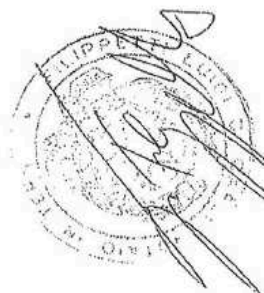
16.4.12 delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;

16.4.13 delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 26 (ventisei).

16.5 Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione.

16.6 I componenti il Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario.

ARTICOLO 17. RIUNIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE



Paul Lumb

17.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due membri.

17.2 La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

17.3 Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

17.4 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 18. POTERI DEL PRESIDENTE

18.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

18.1.1 convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

18.1.2 firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

18.1.3 sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

18.1.4 cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

18.1.5 provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;

18.1.6 adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 19. VERBALI DELLE RIUNIONI

19.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

19.2 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

19.2.1 che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

19.2.2 che sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

19.2.3 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

19.2.4 che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19.2.5 che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti della presenza di tutti i consiglieri) i luoghi audio/video collegati a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 20. ORGANO DI CONTROLLO

20.1 Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato ai sensi dell'articolo 30, I comma, del D.Lgs 117/2017, da un Organo di Controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.. L'Organo di controllo resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e può essere rinominato.

20.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

20.3 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

ARTICOLO 21. REVISORE LEGALE DEI CONTI

21.1 Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. E' scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei Revisori Legali dura in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e

Paul

può essere rinominato.

21.2 Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro Revisore.

21.3 Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 20 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 22. DIRETTORE GENERALE e SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

22.1 Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, tra le persone di comprovata e specifica esperienza nei settori d'interesse della Fondazione. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina natura e qualifica nel rapporto.

Il Direttore Generale resta in carica per tre esercizi ed è riconfermabile.

22.2 Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In particolare svolge i seguenti compiti:

22.2.1 mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;

22.2.2 svolge tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;

22.2.3 firma la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specifici delegatigli da parte del Consiglio di Amministrazione;

22.2.4 cura gli aspetti esecutivi dei progetti.

La Segreteria Generale è ufficio ausiliario interno alla Fondazione; per una efficace consecutività della medesima, cura l'attuazione degli Organi della Fondazione, predispone, conserva ed elabora la documentazione necessaria per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i mezzi di cui è dotata.

ARTICOLO 23. ESERCIZIO FINANZIARIO E MODALITA' DI GESTIONE

23.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (uno) settembre e termina il 31 (trentuno) agosto di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione entro il 1° mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e, ove necessario, il bilancio sociale. Copia del bilancio consuntivo e, ove redatto, del bilancio sociale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui sono stati approvati, dovranno essere depositate nei termini e modi di legge, secondo il disposto dell'art. 13 del CTS. Il Bi-

lancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

23.2 Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

23.3 E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

ARTICOLO 24. DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

24.1 Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

ARTICOLO 25. LIBRI OBBLIGATORI

25.1 La Fondazione deve tenere:

25.1.1 il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

25.1.2 il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

25.2 La Fondazione deve tenere inoltre il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

25.3 I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 26. SCIoglimento

26.1 Il Consiglio di Amministrazione che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

26.2 Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti.

26.3 Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di

Handwritten signature
Handwritten signature

ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

26.4 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 27. MODIFICHE STATUTARIE

27.1 Le modifiche allo statuto, purchè compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione e con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

ARTICOLO 28. DISPOSIZIONI DI RINVIO

28.1 Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili e le norme di legge vigenti in materia.

Io sottoscritto Dr.LUIGI FILIPPETTI, Notaio in Terni, certi-
fico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter
della L.N., mediante apposizione della firma digitale rila-
sciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la pre-
sente copia su supporto informatico è conforme al documento
originale formato su supporto analogico

Terni, 18 dicembre 2025

F.to: LUIGI Filippetti